



ISTITUTO COMPRENSIVO “ALVARO - GEBBIONE”
Via Botteghelle n. 29 - 89100 Reggio Calabria
C.F.: 92081620806 – C.M. RCIC870003
e-mail: rcic870003@istruzione.it – rcic870003@pec.istruzione.it
Tel. 0965-621596 - Fax 0965-597023
Sito WEB: www.alvarogebbione.it
Codice Univoco: UFML9Q

Prot. n. 2450
Circ. n. 13

Reggio Calabria, 16.09.2021

Al personale docente e ATA
dell'Istituzione scolastica
Sede
Albo/ Sito web

OGGETTO: Disciplina dell'incompatibilità. Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'anno scolastico 2021/2022. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.

Si ritiene opportuno richiamare la disciplina in oggetto ex art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001, art. 508 del D. Lgs. 297/94 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda il personale scolastico:

1. Il Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno PREVIA COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE del Dirigente Scolastico può:

- a) esercitare le libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;
- b) svolgere lavori occasionali e saltuari in qualche modo retribuiti. Si evidenzia l'importanza della saltuarietà e dell'occasionalità della prestazione lavorativa;
- c) svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito e non ricompresa nella specifica qui evidenziata.

2. Il Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno PREVIA COMUNICAZIONE al Dirigente Scolastico può:

- a) impartire lezioni private. È fatto assoluto divieto di impartire lezioni private ad alunni/e provenienti da questo Istituto;
- b) accettare cariche sociali in Società costituite a fine di lucro od Enti per i quali la nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
- c) accettare cariche sociali in Società cooperative;
- d) svolgere le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;
- e) svolgere attività relative alla partecipazione a comitati scientifici, relazioni in convegni, collaborazioni giornalistiche, pubblicistica, etc.

3. Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:

- a) Valgono le medesime regole per il personale a tempo pieno per coloro la cui prestazione lavorativa sia superiore al 50%, ferma restando la specificità della disciplina di svolgimento dell'attività lavorativa formalizzata nell'istanza presentata dal personale docente e nell'accoglimento della medesima da parte dell'Amministrazione Pubblica.
- b) Restano esclusi dalla disciplina gli incarichi conferiti al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno.

Per quanto sopra, appare opportuno evidenziare che i docenti dell'Istituto che si trovano nelle condizioni su indicate dovranno compilare e sottoscrivere apposita richiesta, secondo la propria situazione, al fine di poter adempiere a specifici obblighi di legge e regolamentari. Si rammenta che le sanzioni per lo svolgimento di attività incompatibili sono rafforzate, atteso che la violazione di dette norme costituisce giusta causa di licenziamento.

Autorizzazione a svolgere la libera professione

I docenti interessati possono presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente ed essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'articolo 508 del D. Lvo 297/1994. La richiesta deve essere inoltrata a questa Dirigenza entro il 30 settembre 2021 utilizzando l'apposito modello in allegato. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati. Si richiama l'attenzione del personale docente ed ATA sulla circ. MIUR Prot. 1584/Dip/Segr. del 29/07/05 riguardante l'oggetto. Per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. L'art 53, comma 7 del D. Lvo165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi. Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, comma 7, D.Lvo165/2001, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni.

Non volendo questa Amministrazione derogare ai principi normativi, precisato che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'Amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione. La domanda di autorizzazione deve essere inviata al Dirigente Scolastico che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa *Adriana* LABATE